



COMUNE DI LANUSEI

Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **14**

DEL **21/05/2018**

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - APPROVAZIONE REGOLAMENTO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno del mese di maggio alle ore 16:25, nella Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale composto dai Signori:

	Presenti	Assenti
1 BURCHI DAVIDE	X	
2 ARESU SANDRA	X	
3 ASONI RENATO	X	
4 CABIDDU ANDREA	X	
5 MARONGIU CINZIA	X	
6 MARONGIU DONATO	X	
7 MULAS ALESSIA	X	
8 PILIA RENATO	X	
9 SECCI MICHELE		X

	Presenti	Assenti
10 STOCHINO MATTEO	X	
11 TEGAS MICHELA	X	
12 ZITO SALVATORE	X	
13 FERRELI DAVIDE		X
14 ANEDDA MONICA	X	
15 LIGAS SIMONE	X	
16 TEGAS MARIA	X	
17 BALLOI MIRKO	X	

Totale n. 15 2

Assume la presidenza **Matteo Stochino** in qualità di Presidente .

Partecipa **Dr.ssa Antonina Mattu** nella sua qualità di Segretario Comunale .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

RENATO PILIA
MICHELA TEGAS
SIMONE LIGAS

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, “Nuovo codice della strada”;
- il D.P.R. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- la Legge 15/01/1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- la Legge regionale n. 21 del 07/12/2005, art. 39 – “Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna”.

RICORDATO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 27/06/1997, come modificata da altra n. 110 del 30/09/1997 è stato approvato il “Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”.
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 del 01/10/2001, veniva stabilito il numero di autorizzazioni da rilasciare relativamente a ciascun tipo di veicolo.
- con provvedimento dell’Assessorato Regionale ai Trasporti n. 3938 in data 15/06/1998 e successiva integrazione il Comune di Lanusei è stato autorizzato ad immettere nel servizio di noleggio con conducente n. 4 autobus aventi capacità sino a 60 posti a sedere, n. 7 autovetture fino a nove posti a sedere oltre a n. 2 autovetture per servizio di taxi.

DATO ATTO che:

- il regolamento suddetto è ormai piuttosto datato e non più adeguato al quadro normativo evolutosi notevolmente nel tempo;
- a seguito del mutato quadro normativo, con deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21/07/2015 sono stati approvati i nuovi criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l’esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente, che non hanno più la necessità di essere sottoposti all’approvazione dell’Assessorato Regionale dei Trasporti;
- appare necessaria l’approvazione di un nuovo “Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;
- per quanto concerne, espressamente, il numero delle autorizzazioni concedibili, si fa comunque riferimento a quelle già oggetto di autorizzazione da parte della Regione, come sopra indicato.

VISTA la proposta di Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, predisposta dal competente Responsabile dell’Area degli Affari Generali e composto da 49 articoli, nel testo allegato sotto la lettera A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

RITENUTOLO confacente alle esigenze di questa Amministrazione e, pertanto, meritevole di approvazione.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata ritenuta priva di rilevanza contabile.

UDITO il Presidente del Consiglio comunale, Avv. Matteo Stochino, illustrare il contenuto del presente atto, come riportato nel file audio/video della seduta - consultabile sul sito istituzionale dell’Ente - cui si rinvia.

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo *Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*", composto da n. 49 articoli, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

DI DARE ATTO, per l'effetto, che il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 27/06/1997, come modificata da altra n. 110 del 30/09/1997 è abrogato.

DI DARE ATTO che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Responsabile dell'Area degli Affari Generali.

DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA	Data, 12/04/2018	FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GENERALI F.to Marco Lai
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE	Data, 07/05/2018	FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI F.to Dr.ssa Antonina Mattu

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Matteo Stochino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Antonina Mattu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/05/2018:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to _____Marco Lai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al 13/06/2018, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Lanusei, 29/05/2018

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to _____Marco Lai



COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

REGOLAMENTO
PER IL TRASPORTO DI PERSONE
MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA

(Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 21/05/2018)

Sommario

SEZIONE I	4
NORME GENERALI	4
ART. 1 - FONTI NORMATIVE	5
Art. 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 3 - AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - DEFINIZIONI	6
ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE	6
ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	6
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE TITOLARITA' DI TAXI E NOLEGGIO	6
DEI VEICOLI M1 DA ADIBIRE AD OGNI SERVIZIO	6
ART. 8 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	7
ART. 9 - FIGURE GIURIDICHE	8
ART. 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	8
ART. 11 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' DEL SERVIZIO	9
ART. 12 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO	9
ART. 13 – TITOLI PREFERENZIALI	10
ART. 14 - GRADUATORIA	10
ART. 15 - DURATA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE	10
ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE	11
ART. 17 – INFORMAZIONE ALL'UTENZA	11
ART. 18 - INIZIO DEL SERVIZIO	11
ART. 19 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE	11
ART. 20 – NORME DI COMPORTAMENTO – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI	11
ART. 21 – NORME DI COMPORTAMENTO – OBBLIGHI DEGLI UTENTI	12
SEZIONE II	14
DISCIPLINA SPECIFICA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	14
ART. 22 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE	15
ART. 23 – CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO	15
ART. 24 – TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP	15
ART. 25 - TARIFFE	15
ART. 26 – FOGLIO DI SERVIZIO	16
SEZIONE III	17
DISCIPLINA SPECIFICA PER IL SERVIZIO DI TAXI	17
ART. 27 - CARATTERISTICHE DELL'AUTOVETTURA	18
ART. 28 – PARZIALE RITIRO DELLE LICENZE	18
ART. 29 - SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DEL SERVIZIO TAXI ALLA GUIDA	18
ART. 30 – PUBBLICITA'	19
ART. 31 - INTERRUZIONE DELLA CORSA	19
ART. 32 - TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	19
ART. 33 - TARIFFE	19
ART. 34 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE	20
ART. 35 - RECLAMI	20
ART. 36 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA	20
ART. 37 – STAZIONAMENTI SU AREE PUBBLICHE	20

SEZIONE IV	21
DISPOSIZIONI FINALI	21
ART. 38 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI	22
ART. 39 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA	22
ART. 40 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA	22
ART. 41 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA	22
ART. 42 – PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA	23
ART. 43 – EFFETTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA	23
In caso di sospensione, decadenza o revoca della licenza o dell'autorizzazione il titolo abilitante nonché il libretto di servizio devono essere restituiti al servizio comunale competente.	23
ART. 44 – MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA	23
ART. 45 – PUBBLICITA', RECLAMI, ESPOSTI	23
ART. 46 – VIGILANZA	23
ART. 47 – SANZIONI	24
ART. 48 – DISPOSIZIONI FINALI	24
ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE	24

SEZIONE I

NORME GENERALI

ART. 1 - FONTI NORMATIVE

Il servizio di trasporto pubblico non di linea di persone nel Comune di Lanusei è disciplinato dal presente regolamento e dalle seguenti norme:

- a) Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" richiamata dall'art. 39 della L.R. n. 21/2005;
- b) Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"
- c) D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice della Strada);
- d) D.M. del 20/04/1993 – "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture";
- e) Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 – "Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna";
- f) Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 – Legge Finanziaria 2008;
- g) Decreto Legge 30 dicembre 2008 n. 207 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti" convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- h) Decreto Assessorato ai Trasporti n. 6 del 12/05/2010 istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea;
- i) Deliberazione Giunta Regionale n. 25/38 del 01.07.2010 "Legge regionale 7 dicembre 2005 n. 21, articolo 39.servizi di trasporto pubblico non di linea. Istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea";
- j) D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148;
- k) Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/19 del 21/07/2015 di approvazione dei criteri per la redazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio autovetture con conducente. Aggiornamento e semplificazione del procedimento;
- l) Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del 31 marzo 2016 avente ad oggetto " Legge 15/1/1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) – efficacia dell'articolo 29, comma 1 quater, del D.L. n. 30/12/2008 n. 207, come modificato con legge di conversione 27/02/2009 n. 14";
- m) Ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il Comune, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 21/2005, esercita tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubblico non di linea di persone mediante l'adozione di regolamenti che non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione. Il regolamento costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune programma l'offerta del servizio pubblico non di linea nel proprio territorio e ne disciplina lo svolgimento.

Il regolamento disciplina, sulla base dei principi stabiliti dalla legge n. 21/1992 e dalle altre norme che regolano la materia, sia con riferimento ai servizi liberalizzati che ai servizi svolti con veicoli M1 i seguenti aspetti:

- Definizione dei servizi regolamentati;
- Il numero delle titolarità di taxi e noleggio dei veicoli M1 da adibire ad ogni servizio;
- Le modalità di svolgimento del servizio;
- Le caratteristiche dei veicoli;
- I criteri per la determinazione delle tariffe;
- Le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio;
- Le condizioni e le modalità relative al trasferimento del titolo;
- I requisiti e le condizioni per il rilascio del titolo;
- Le modalità di svolgimento del concorso per l'assegnazione delle titolarità relative ai veicoli M1 e l'indicazione dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento in graduatoria attinenti alla materia;
- Modalità dell'informazione all'utenza;
- Sospensione e decadenza della titolarità.

ART. 3 - AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA - DEFINIZIONI

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea il servizio di taxi e il servizio di noleggio con conducente sino a nove posti a sedere compreso il conducente, entrambi possono essere svolti con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone rivolgendosi ad una utenza indifferenziata.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Gli autoservizi pubblici non di linea devono essere espletati con veicoli di categoria M1.

Ai sensi dell'art. 47 comma II lett. b) del "Nuovo codice della strada", d. lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss. mm. si definiscono di categoria M1 i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Sono esclusi dalle norme del presente regolamento l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica ai soli servizi di trasporto pubblico non di linea espletati mediante autovettura.

ART. 5 - SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA E SERVIZI SPECIALI

Nei casi di necessità previamente accertati, e successivamente all'approvazione di apposito disciplinare da parte della Regione Autonoma della Sardegna, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area del Servizio Competente del Comune di Lanusei, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. potranno essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea. L'autorizzazione verrà concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza/autorizzazione.

Per particolari finalità di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai titolari di licenza/autorizzazione servizi speciali, sempre disciplinati da apposite convenzioni.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente da rimessa si rivolge ad una utenza specifica, che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale e su tutto il territorio italiano.

Il servizio di trasporto può concludersi anche al di fuori del territorio italiano.

Il servizio di noleggio con conducente è compiuto su richiesta del trasportato e/o dei trasportati su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi e sussidiari con i servizi di linea ed i servizi speciali di cui all'art. 5.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa o garage.

L'autoservizio pubblico non di linea da piazza o taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata, il prelevamento dell'utente, ovvero, l'inizio del servizio avviene all'interno dell'area comunale o comprensoriale con tariffe determinate dagli Organi competenti.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DELLE TITOLARITA' DI TAXI E NOLEGGIO DEI VEICOLI M1 DA ADIBIRE AD OGNI SERVIZIO

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/19 del 21.7.2015, i veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente e taxi sottoposti a contingente numerico sono esclusivamente quelli della categoria M1, cioè veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, come definiti dall'art. 47 del Codice della strada. Solo dunque per questa categoria di veicoli

L'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia, predispone i bandi di pubblico concorso per la loro assegnazione.

L'Amministrazione comunale stabilisce il numero ed il tipo delle autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente, con Deliberazione del Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni provinciali e /o regionali di categoria.

In sede di prima applicazione, valgono le determinazioni adottate con provvedimento dell'Assessore Regionale dei Trasporti n. 3938 del 15/06/1998 e successiva integrazione, con cui il Comune di Lanusei, è stato autorizzato ad immettere nel servizio di noleggio con conducente n. 7 (sette) autovetture fino a nove posti oltre a n. 2 (due) per il servizio di taxi.

Il numero di veicoli M1 da adibire al servizio di taxi o noleggio con conducente viene determinato attraverso una metodologia di calcolo del fabbisogno basata su alcune variabili socio economiche territoriali tra le quali:

- il numero delle licenze, autorizzazioni e titolarità precedentemente rilasciate;
- entità della popolazione e sua distribuzione sul territorio;
- estensione territoriale;
- offerta riguardante le altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea interessanti il territorio comunale in termini di: tipologia del servizio offerto, frequenza, numero medio di posti offerti a chilometro e passeggeri a chilometro;
- presenza di poli produttivi, servizi amministrativi, servizi socio sanitari, scolastici, sportivi e culturali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe;
- distanza del Comune di Lanusei dal capoluogo di Provincia e Regione e dai nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea quali stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, aeroporti;
- integrazione modale con i servizi di linea e interoperabilità dei servizi offerti;
- offerta di strutture ricettive e presenze turistiche;
- rapporto con altre realtà analoghe del territorio regionale e studi di settore.

Al fine del rilascio di nuove titolarità l'Amministrazione Comunale deve tener conto e dimostrare un'effettiva mutazione di tutti i fattori socio - economici di cui al comma precedente che ne giustifichi l'incremento, mediante una relazione tecnica da allegare alla deliberazione del Consiglio comunale che modifica il Regolamento comunale in materia, con riferimento al numero totale di titolarità da rilasciare.

La relazione dovrà contenere, nel dettaglio, una quantificazione numerica riferita a ciascun dato socio - economico in modo tale da rendere evidente la necessità di ulteriori titolarità rispetto a quanto determinato con riferimento all'ultima programmazione numerica.

ART. 8 - TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente da rimessa e il servizio taxi o da piazza occorre essere in possesso di apposita autorizzazione/ licenza comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio Competente, in esito all'espletamento di un concorso pubblico.

Per dare avvio all'attività i/il vincitore/e del bando di concorso ha l'obbligo di presentare, la dichiarazione autocertificativa – (D.U.A.) di cui all'art. 1 comma 21 e ss. della L. R. n. 3/2008 – relativa al possesso dei requisiti e necessaria ai fini dell'avvio del servizio, nonché i relativi allegati specifici, a mezzo del SUAPE.

Il Comune non può rilasciare un numero di licenze/autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione degli autoveicoli autorizzati al servizio come specificati nell'art. 7.

In caso di successiva riduzione del numero delle licenze/autorizzazioni rilasciate quelle già emesse permangono sino alla loro normale scadenza.

Ogni licenza/autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.lgs.vo 30/04/1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e conducente e della licenza del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

E' ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e conducente.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione/licenza, da un suo dipendente o suo sostituto, da un collaboratore familiare conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis c.c., sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all'art.6 della Legge n.21/92.

Il titolare dell'autorizzazione/licenza trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno e, i documenti di abilitazione alla guida e il certificato di abilitazione professionale (CAP).

Fermo restando la titolarità in capo alla persona fisica, è consentito conferire la titolarità a organismi collettivi di cui all'art. 7 della l.n. 21/1992 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 della l. n. 21/1992, in caso di recesso da tali organismi la titolarità non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

In caso di conferimento la gestione economica dell'attività è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.

Il conferimento è consentito previa presentazione all'ufficio competente dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento della titolarità debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della l. n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

L'ufficio comunale competente, constatata la regolarità del conferimento, rilascia il nulla osta. Il nulla osta è ritenuto operativo fino a quando il titolare originario non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della l. n. 21/1992.

La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio comunale competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione.

ART. 9 - FIGURE GIURIDICHE

Ai sensi dell'art. 7 della l. n. 21/1992 i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 443/1985;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

ART. 10 - REQUISITI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Per ottenere la titolarità e il titolo abilitativo all'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità morale e professionale:

- a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada (CAP). Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato dal competente ufficio della direzione generale del D.T.T. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esami stabiliti dal regolamento ai sensi dell'art. 116 comma 8 del d.lgs. n. 218/1992;
- c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- d) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività previsti dal Codice della strada. L'iscrizione nel ruolo di cui alla precedente lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale;
- e) essere, al momento dell'avvio dell'attività, proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per l'esercizio del servizio;
- f) non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
- g) non aver riportato condanne definitive per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
- h) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi di prevenzione e lotta alla delinquenza mafiosa;

- i) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge;
- j) non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
- n) non aver riportato condanne per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
- o) non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida;
- p) essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 773/1931 e ss. mm. e ii..

Requisiti specifici per il servizio di noleggio con conducente:

- a) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi (*requisito necessario per ottenere il titolo abilitativo da possedere al momento della presentazione della DUA al SUAPE*);
- b) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;
- c) iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio;
- d) la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. L'applicabilità di siffatto requisito, previsto dall'art. 3 comma III della L. n. 21/1992, così come introdotto dall'art. 29 comma I quater del D.L. n. 207/2008 convertito in L. n. 14/2009, è da ritenersi sospesa sino all'adozione delle previste disposizioni attuative delle modifiche della L. n. 21/1992, di cui l'art. 1 comma 1136 lett. b) della legge n. 205 del 27/12/2017 ha prorogato il termine al 31.12.2018.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza della titolarità del servizio.

ART. 11 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA TITOLARITA' DEL SERVIZIO

L'assegnazione delle titolarità del servizio di noleggio con conducente e del servizio di taxi viene effettuata mediante bando di concorso pubblico per titoli a soggetti in possesso dei necessari requisiti.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione/licenza per bando.

Il concorso deve essere indetto, con determinazione del Responsabile del Servizio Competente entro sei mesi dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze e/o autorizzazioni.

Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio *on line* sul sito internet istituzionale del Comune per una durata non inferiore a 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Qualora non pervenga alcuna domanda o nel caso in cui non vengano assegnate tutte le titolarità messe a concorso, si procede all'indizione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

ART. 12 - CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assegnazione del titolo abilitativo dovrà contenere tutte le indicazioni per la partecipazione allo stesso nonché i titoli oggetto di valutazione, il punteggio attribuito a ciascun titolo, e gli eventuali titoli di preferenza.

Inoltre, il bando dovrà specificare i seguenti elementi essenziali:

- il numero e il tipo delle licenze/autorizzazioni da rilasciare;
- i requisiti per la partecipazione;
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- lo schema di domanda per la partecipazione;
- gli elementi che comportano l'esclusione della domanda.

Al bando dovrà essere allegato lo schema della domanda di partecipazione.

ART. 13 - TITOLI PREFERENZIALI

Il Responsabile del Servizio Competente determinerà con bando di concorso pubblico i titoli da valutare e i relativi punteggi necessari per l'assegnazione della titolarità del servizio.

Costituiscono titoli valutabili per l'assegnazione delle licenze di esercizio:

- a) requisito di anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente;
- b) requisito della residenza (maggior valutazione a minore distanza)
- c) requisito dell'incentivazione di nuova imprenditoria
- d) requisito del servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o presso un'impresa che gestisce il servizio;
- e) requisito della continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
- f) requisito dell'organizzazione aziendale;
- g) ulteriori eventuali requisiti soggettivi (conoscenza di lingue straniere, età anagrafica, stato di disoccupazione documentato...),

ART. 14 - GRADUATORIA

Le operazioni del concorso saranno espletate da una Commissione esaminatrice la quale verificherà la regolarità ed ammissibilità delle domande pervenute, procederà alla valutazione dei titoli ed all'assegnazione dei punteggi ed infine redigerà la graduatoria.

La graduatoria formulata dalla Commissione di gara del concorso sarà approvata con proprio atto dal Responsabile dell'Area del Servizio Competente e pubblicata per 15 giorni sull'albo pretorio del Comune.

La graduatoria ha validità triennale con decorrenza dalla data della sua approvazione definitiva e ad essa si ricorre qualora nell'arco di tale periodo si rendessero disponibili una o più titolarità.

In seguito all'approvazione della graduatoria, ed entro i successivi 60 giorni, il Responsabile del Servizio Competente provvederà all'assegnazione della licenza/autorizzazione agli aventi titolo, rilasciando il nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo destinato al servizio e assegna loro un termine di 120 giorni per la presentazione della dichiarazione autocertificativa di cui all'art. 1 comma 21 e ss. della L.R. n. 3/2008 (D.U.A.) comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento, e necessaria ai fini dell'avvio del servizio.

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 120 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo di 30 giorni.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo perde il diritto all'assegnazione della titolarità, tale diritto passa, pertanto, al concorrente che succede in graduatoria.

ART. 15 - DURATA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza/autorizzazione comunale di esercizio ha la durata normale di 10 anni ed è rinnovabile per la stessa durata, fatti salvi i casi di sospensione, revoca o decadenza previsti dal presente Regolamento.

L'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura e conducente ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno ed alla scadenza si intenderà automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi, previa presentazione di una dichiarazione da parte del titolare, di prosecuzione dell'attività per l'anno successivo e contestuale autocertificazione sulla permanenza di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

Qualora nel corso della verifica venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 60 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, si procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme previste in materia di revoca dell'autorizzazione.

ART. 16 - TRASFERIMENTO DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 l. n. 21/1992, se istituito, ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare cedente, intesa come persona fisica intestataria della licenza, si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione, ad altri soggetti, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.

La mancata designazione o il mancato trasferimento nel termine anzidetto sono considerati come rinuncia al trasferimento della titolarità, con conseguente decadenza della stessa.

Il Comune autorizza il trasferimento della licenza/autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il trasferimento deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana al trasporto o della posizione societaria dell'esercente;
- b) nel contratto di cessione o nella dichiarazione di successione la quota imputabile all'avviamento deve essere tenuta distinta dal valore attribuito al veicolo, nessun valore può essere attribuito all'atto amministrativo (cd. Cessione ramo di azienda);
- c) il contratto di cessione deve essere registrato ai sensi della vigente normativa.

Il cedente è tenuto a depositare presso il competente Ufficio di Polizia Amministrativa del Comune una copia dell'atto di cessione o della denuncia di successione.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita un'altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 17 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il Comune di Lanusei stabilisce le modalità per garantire all'utenza un'adeguata informazione. In particolar modo stabilisce i luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi e dei veicoli di noleggio autorizzati allo stazionamento pubblico, i numeri telefonici utili per collegarsi ai titolari delle licenze/autorizzazioni. Il Comune, inoltre, pubblicizza un numero di telefono a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi riscontrati nell'utilizzo del servizio.

ART. 18 - INIZIO DEL SERVIZIO

L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di presentazione della D.U.A.P. al SUAPE, a pena di decadenza.

ART. 19 - RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente sia indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune di Lanusei.

Restano a carico dei conducenti le responsabilità personali di carattere penale, civile ed amministrativo agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 20 - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

Il conducente del veicolo utilizzato per il servizio ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri, qualora si rendesse necessario;

- c) garantire l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap;
- d) mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato di efficienza;
- e) consegnare al competente Ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- g) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del titolo autorizzativo e del presente regolamento.

Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo ulteriore di:

- i) Rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi sulle condizioni di trasporto;
- j) Curare che il tassametro e il contachilometri funzionino regolarmente ai sensi della normativa vigente;
- k) seguire il percorso più breve o più conveniente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, quest'ultimo dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;
- m) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;
- n) rilasciare la ricevuta riportante gli estremi della propria sigla ed attestante il prezzo della corsa distinta in tariffa tassametrica ed eventuali supplementi;
- o) mantenere affissa sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposta in modo ben visibile all'utente, la tabella riprodotte la tariffa ed i supplementi ed il numero della licenza;

Nell'esercizio della propria attività ai conducenti è vietato:

- a) far salire nel veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) effettuare il trasporto di più persone con percorsi differenziati;
- d) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme stabilite dal Comune e dal d.lgs. n. 285/1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/1992;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito, nei limiti di capienza del bagagliaio;
- f) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto dell'amministrazione comunale e ovunque non sussistono spazi adeguati di manovra per il veicolo;
- g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;
- h) provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nella piazzola di sosta;
- i) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri, salvo il caso di accertata forza maggiore o pericolo;
- j) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- k) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- l) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- m) applicare nell'autovettura contrassegni non autorizzati o non previsti dal presente regolamento;
- n) fumare e mangiare all'interno dell'autovettura, durante l'espletamento di un servizio.

È consentito ai titolari di licenza e di autorizzazione di rifiutare il servizio:

1. ai soggetti in evidente stato di ebbrezza;
2. a soggetti in evidenti condizioni di alterazione fisica e psichica;
3. a soggetti in precario stato igienico;
4. a soggetti con al seguito animali, eccetto cani guida per non vedenti, pericolosi per il conducente ai fini della sicurezza nella guida del veicolo e senza avere adottato, d'intesa con il conducente medesimo, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori.

ART. 21 – NORME DI COMPORTAMENTO – OBBLIGHI DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;

- c) imbrattare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- e) pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza previste dal Codice della Strada.

SEZIONE II

***DISCIPLINA SPECIFICA PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE***

ART. 22 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Salvo quanto disposto dalla normativa vigente, è vietato esercitare il servizio di noleggio con conducente su itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti. Per infrazione al presente divieto, l'Autorità comunale dispone la revoca della licenza.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.

ART. 23 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO

Il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere munito del seguente contrassegno adesivo pilocromo, ben visibile, posizionato all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore recante le seguenti scritte: "COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO DI N.C.C." e lo stemma comunale.

Il veicolo dovrà, inoltre, essere dotato di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante la seguente scritta:

- sulla parte superiore la scritta "COMUNE DI LANUSEI" e "N.C.C.";
- al centro lo stemma del Comune;
- sulla parte inferiore il numero assegnato dal Comune relativo all'attività.

La targhetta deve essere fissata alla carrozzeria e resa inamovibile.

Ogni autoveicolo destinato al servizio N.C.C. è posto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale per il rispetto delle disposizioni regolanti l'esercizio dell'attività, il possesso dei requisiti in capo al titolare e quanto altro previsto al riguardo dalla disciplina in materia.

I veicoli adibiti al servizio N.C.C. devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) essere collaudati per non più di 8 posti a sedere per i passeggeri;
- e) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a decorrere dal 01.01.1992;
- f) essere sempre tenuti in perfetto ordine e pulizia ed integrità sia interna che esterna.

Gli autoveicoli devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve essere data notizia all'ufficio comunale competente e, prima dell'acquisizione della corsa, all'utente.

ART. 24 - TRASPORTO DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

I veicoli adibiti a servizio di N.C.C. devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap, pertanto, dovranno essere appositamente attrezzati e dovranno esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso l'apposito simbolo di accessibilità.

I conducenti hanno l'obbligo di prestare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone portatrici di handicap dai veicoli e dei necessari supporti (carrozzine, stampelle, ...) occorrenti alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzelle pieghevoli, delle stampelle, dei cani guida e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 25 - TARIFFE

Nel rispetto dei criteri per la determinazione delle tariffe del servizio di noleggio con conducente come definiti, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 21/1992, dal D.M. 20/4/1993 del Ministero dei Trasporti, i titolari del servizio di N.C.C. svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.

Entro il 31 gennaio di ogni anno dovrà essere data comunicazione all'Ufficio comunale competente delle tariffe di cui al comma 1 praticate nello stesso anno. Tali tariffe devono essere esposte in maniera leggibile all'interno dell'autoveicolo.

Il corrispettivo per il servizio di trasporto è concordato direttamente tra il cliente e il titolare del servizio di noleggio e deve essere compreso tra il minimo e il massimo dei suindicati importi tariffari.

Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente e nel caso di servizi speciali richiesti dall'amministrazione comunale si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni stipulate all'uopo.

ART. 26 – FOGLIO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 11 della L. n. 21/1992 nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un «foglio di servizio» completo dei seguenti dati:

- a) fogli vidimati e con progressione numerica;
- b) timbro dell'azienda e/o società titolare dell'autorizzazione. La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - 1) targa veicolo;
 - 2) nome del conducente;
 - 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
 - 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
 - 5) dati del committente.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al titolo abilitativo, per un periodo di due settimane e successivamente conservata presso la sede o rimessa del titolare per un periodo di cinque anni.

SEZIONE III

DISCIPLINA SPECIFICA PER IL SERVIZIO DI TAXI

ART. 27 - CARATTERISTICHE DELL'AUTOVETTURA

Le autovetture da piazza o servizio taxi debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- a) Il tassametro deve essere di tipo autorizzato dalla Polizia Locale. Al momento dell'installazione il tassametro, dovrà essere verificato e sigillato mediante piombatura da parte del personale dell'Ufficio di Polizia Locale. Esso deve essere installato in posizione ben visibile al passeggero, e deve essere regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Le cifre riportate da tassametro, si riferiscono esclusivamente al costo della corsa, l'esistenza di ogni eventuale supplemento è portata a conoscenza dell'utente mediante avviso chiaramente leggibile posto sul cruscotto o nel retro dell'abitacolo.
- b) In caso di cambio della sezione dei pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare agli uffici comunali la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni dei pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato.
- c) Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto. In caso di guasto, il conducente deve darne immediata notizia all'ufficio.
- d) Qualora si renda necessario la rimozione del tassametro nelle ore e giorni in cui l'ufficio è chiuso, la spiombatura sarà fatta dall'interessato, sotto la propria responsabilità con obbligo di darne immediata comunicazione all'apertura dell'ufficio di Polizia Locale. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro.
- e) In caso di richiesta il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio di Polizia Locale.
- f) E' consentita l'installazione di radioricevitori, mangianastri e simili, il cui uso è subordinato alla richiesta del cliente ad eccezione del radio telefono di servizio. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione del radiotelefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.
- g) Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno di qualsiasi forma che non sia preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- h) Prima dell'immissione in servizio, l'autovettura deve essere sottoposta a verifica dell'ufficio comunale per accertare l'esistenza delle prescrizioni regolamentari. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati in base alle disposizioni vigenti agli Uffici della Motorizzazione Civile.
- i) Le autovetture adibite al servizio Taxi debbono avere la carrozzeria interamente colorata di bianco, nella tonalità prescritta con D.M.del 19.11.1992, nonché essere dotate di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle.
- j) La pubblicità commerciale sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nelle forme e secondo i criteri stabiliti nella licenza, fatte salve le norme di legge previste dal C.d.S. e sulla pubblicità.
- k) Devono possedere l'equipaggiamento richiesto dalla normativa vigente.

ART. 28 - PARZIALE RITIRO DELLE LICENZE

Le licenze comunali di esercizio possono essere parzialmente ritirate con le modalità e per il numero da stabilirsi dall'Amministrazione Comunale quando occorre addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.

Nel caso si verifichi la necessità di ridurre il numero degli autoveicoli circolanti, la riduzione sarà attuata secondo criteri che saranno stabiliti con apposito provvedimento, sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore.

ART. 29 - SOSTITUZIONE DEL TITOLARE DEL SERVIZIO TAXI ALLA GUIDA

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il sostituto non dovrà svolgere, inoltre, altra attività a carattere professionale, contemporaneamente all'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento.

La sostituzione del titolare avviene a seguito di presentazione, da parte di quest'ultimo, di apposita pratica al SUAPE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 16-32, della legge regionale n.3/2008.

La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi di sostituzione tra quelli previsti dalla legge, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente i requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione previsti di commi precedenti.

ART. 30 - PUBBLICITA'

Nella parte interna del lunotto posteriore o per tutta la sua lunghezza, è consentita l'applicazione di una striscia pubblicitaria dell'altezza massima di cm 15 visibile dall'esterno, purchè la sua collocazione non riduca il campo di visibilità operativo.

All'esterno dell'autovettura sulle portiere anteriori è consentita l'applicazione di pannelli pubblicitari delle dimensioni massime di cm 25 di altezza e di cm 40 di larghezza.

ART. 31 - INTERRUZIONE DELLA CORSA

Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.

Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo.

Inoltre, il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:

- a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre l'importo segnalato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per mantenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
- b) qualora per casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo non sia più possibile prestare il servizio.

ART. 32 - TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI

Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero diversamente abile e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità.

Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna sul portapacchi.

Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 33 - TARIFFE

Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura, ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica.

Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro, sono approvate dalla Giunta Comunale, e portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo, in modo ben visibile.

E' fatto divieto al conducente richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore a quella corrispondente del costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi e degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.

Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo averne fatta prendere visione dall'utente. Il carico e lo scarico dei bagagli, non deve incidere sul costo totale della corsa.

Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, bauli e animali.

Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana, elencati nella tabella delle tariffe in vigore.

ART. 34 - IMPIEGO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE

Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa (bancomat, carte di credito) e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano ed extraurbano.

ART. 35 - RECLAMI

All'interno di ogni vettura deve essere esposto in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.

ART. 36 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari (quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado), sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis c.c.. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiare deve presentare istanza al SUAPE, ai sensi della legge regionale n. 3/2008 indicando la persona della cui collaborazione intende avvalersi ed il relativo grado di parentela o affinità, ed allegando copia dei documenti atti a provare, in capo a tale soggetto, il possesso dei requisiti di legge per svolgere l'attività.

ART. 37 - STAZIONAMENTI SU AREE PUBBLICHE

Gli stazionamenti ed il numero degli autoveicoli per ogni stazionamento sono fissati con atto dell'Autorità Comunale, previo parere vincolante del Comando della Polizia Locale.

Le località di stazionamento sono le seguenti:

1. l'area adiacente la stazione ferroviaria e l'ospedale;
2. l'area adiacente il palazzo comunale;
3. la Piazza Marcia;
4. la Piazza Girilonga;
5. la Piazza Mameli;
6. l'area nelle vicinanze del sito archeologico del Parco Selene.

In circostanze eccezionali può essere limitato il numero degli autoveicoli sostanti e può essere vietato del tutto lo stazionamento.

In occasione di feste, concorsi, gare, ecc. ..., con apposita ordinanza possono essere fissati altrove luoghi di stazionamento e può anche essere disposto che un certo numero di autoveicoli sia presente in qualsiasi ora in un determinato luogo.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38 - SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

Il titolare del servizio N.C.C. e del servizio taxi è autorizzato dal Comune, mediante nulla osta del Responsabile dell'Area del Servizio Competente, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche previste dal presente Regolamento provvedendo successivamente ad annotare sull'apposito registro la variazione intervenuta.

Per la sostituzione di autovetture che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio, il Responsabile del Servizio Competente può autorizzare mediante nulla osta l'utilizzo di veicoli sostitutivi, a condizione che il titolare presenti autocertificazione attestante la presenza del veicolo presso il carrozziere o l'autoriparatore ed il tempo necessario per la riparazione e, in caso di furto, relativa alla denuncia presentata all'autorità competente.

Il nulla osta deve contenere sia il numero di targa del veicolo sostituito sia quello del veicolo sostitutivo e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli.

ART. 39 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA

L'autorizzazione/licenza comunale viene a decadere automaticamente con obbligo per il responsabile del servizio di emanare il relativo provvedimento entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, nel caso in cui il titolare:

- a) si trovi nella mancanza dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento;
- b) non provveda entro il termine stabilito alla presentazione dei documenti richiesti al momento dell'assegnazione della titolarità;
- c) non provveda ad iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di presentazione della DUA al SUAPE;
- d) interrompa ingiustificatamente il servizio per un periodo, anche non continuativo, superiore a 90 giorni nell'arco di un anno, salvo motivi di forza maggiore;
- e) abbia trasferito di fatto la rimessa fuori dal territorio del Comune di Lanusei. **L'applicabilità di siffatta causa di decadenza correlata a tale requisito, previsto dall'art. 3 comma III della L. n. 21/1992, così come introdotto dall'art. 29 comma I quater del D.L. n. 207/2008 convertito in L. n. 14/2009, è da ritenersi sospesa sino all'adozione delle previste disposizioni attuative delle modifiche della L. n. 21/1992, per le quali l'art. 1 comma 1136 lett. b) della legge n. 205 del 27/12/2017 ha prorogato il termine al 31.12.2018.**
- f) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla titolarità da parte del titolare;
- g) per fallimento del soggetto titolare;
- h) per alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (D.D.T.) della Provincia di appartenenza per l'adozione del provvedimento di competenza.

ART. 40 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA

La licenza e l'autorizzazione comunale di esercizio possono essere sospese per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazioni a norme di legge o di regolamento diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.

ART. 41 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA LICENZA

La licenza e l'autorizzazione comunale di esercizio sono revocate nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che vietano il cumulo di licenze in capo ad uno stesso soggetto;
- b) perdita dei requisiti per l'esercizio della professione di tassista;
- c) attività esercitata da persone non titolari di licenza/autorizzazione;
- d) autoveicolo di noleggio adibito ad esercitare servizi ad itinerari fissi con offerta non differenziata a prezzo ripartito o a prezzi prestabiliti;
- e) utilizzo del veicolo o del titolo abilitativo per compiere o favorire attività illegali;
- f) negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- g) recidiva in violazioni varie del presente regolamento;
- h) esercizio di altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) utilizzo per lo svolgimento del servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;

j) compiere il servizio con l'autorizzazione sospesa.

ART. 42 – PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE E LA REVOCA

Il provvedimento di sospensione e quello di revoca della licenza/autorizzazione è adottato dal responsabile del Servizio Competente.

Nei casi in cui il presente Regolamento prevede la revoca della licenza/autorizzazione per la mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida per l'eventuale eliminazione della causa di revoca.

Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di Polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 60 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza da parte dell'Ufficio e l'interessato può, di conseguenza, presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione.

La licenza o l'autorizzazione di esercizio in caso di sospensione deve essere consegnata all'Ufficio comunale competente entro tre giorni dalla data di notifica del provvedimento.

La mancata consegna ingiustificata nel termine di cui sopra comporta la revoca della medesima.

In caso di sospensione o revoca della licenza o dell'autorizzazione l'amministrazione comunale deve darne comunicazione scritta al Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione Trasporti Territoriale della provincia di appartenenza per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 43 – EFFETTI CONSEGUENTI ALLA DECADENZA, SOSPENSIONE E REVOCA

In caso di sospensione, decadenza o revoca della licenza o dell'autorizzazione il titolo abilitante nonché il libretto di servizio devono essere restituiti al servizio comunale competente.

In caso di sospensione, decadenza o revoca della licenza o dell'autorizzazione nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario della titolarità.

ART. 44 – MONITORAGGIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

Ai sensi di quanto previsto nell'all. A alla Delibera G.R. n. 37/19 del 21.07.2015, entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune trasmette all'Assessorato regionale dei trasporti l'elenco delle titolarità autorizzate ed effettivamente in esercizio nonché gli altri dati ritenuti necessari per il monitoraggio dei servizi non di linea, secondo lo schema predisposto ed inoltrato all'Ente dal Servizio regionale competente.

ART. 45 – PUBBLICITA', RECLAMI, ESPOSTI

L'elenco degli operatori del servizio con il relativo numero di telefono ed indirizzo verranno pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Lanusei, unitamente ai recapiti a cui gli utenti che abbiano fondato motivo di lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti.

ART. 46 – VIGILANZA

Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e, più in generale, sull'esercizio del servizio N.C.C. e servizio taxi compete al Comune che si avvale per l'attività di vigilanza della Polizia Locale.

ART. 47 – SANZIONI

Tutte le altre violazioni alle norme, obblighi e prescrizioni del presente Regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni:

- sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 con le procedure previste dalla legge n. 689/1981;
- sanzioni amministrative accessorie della decadenza, sospensione o la revoca della titolarità di cui agli artt. 37, 38 e 39 del presente Regolamento.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare del servizio è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Sono altresì applicabili le sanzioni previste dall'art. 11 bis della L. n. 21/1992, fatti salvi i provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle disposizioni attuative delle modifiche della L. n. 21/1992. In sede di prima applicazione, vale quanto stabilito dall'art. 1 comma 1136 lett. b), della legge 27/12/2017 n. 205, che ne ha prorogato il termine al 31.12.2018.

ART. 48 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo alle disposizioni del d.lgs. n. 285/1992 - Codice della strada e del relativo Regolamento di esecuzione, della legge n. 21/1992 in quanto applicabile, del d.lgs. n. 267/2000 e della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., degli altri Regolamenti comunali e più in generale delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il presente Regolamento abroga tutte le norme regolamentari precedentemente approvate in materia.

ART. 49 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte dell'organo competente e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio *on line* del Comune.